



2013 n. 28804) il giudice deve valutare "se la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio";

che la posizione della Cassazione, che costituisce ormai diritto vivente, appare di difficile attuazione pratica essendo caratterizzata da assoluta indeterminatezza circa i parametri ai quali ancorare la valutazione della "parzialità dei pagamenti" e che può aprire una aspetti assai problematici anche nelle diverse procedure di concordato preventivo nelle quali non è prevista una percentuale minima di soddisfazione dei creditori (specie di quelli chirografari);

che però nella specie, come indicato, sono stati soddisfatti in misura assai ridotta i solo creditori lavoratori;

che nessun altro creditore è stato soddisfatto;

che l'entità complessiva della soddisfazione è inferiore al 10%;

che dunque ad avviso meditato non vi sono le condizioni per concedere il beneficio;

P.Q.M.

Respinge il ricorso di S. L. ...

Verona, 17 ottobre 2014.

IL PRESIDENTE

FERNANDO PLATANIA

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Francesca Rainondi)

TRIBUNALE DI VERONA  
Depositato in Cancelleria  
oggi, 23 OTT. 2014  
Il Cancelliere

